

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

24 SET. 2021

N. 14187 / 2.6

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  
XI LEGISLATURA

PSL N. 72

Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta (in videoconferenza) del 23 settembre 2021

Nuove disposizioni in materia di requisiti del Segretario generale del Consiglio regionale.  
Modifiche alla l.r. 4/2008

|   | FIRMA                   |
|---|-------------------------|
| ANTONIO MAZZEO – PRESIDENTE               |                         |
| MARCO CASUCCI – VICEPRESIDENTE            | Assente                 |
| STEFANO SCARAMELLI – VICEPRESIDENTE       | f.to Stefano Scaramelli |
| FEDERICA FRATONI – CONSIGLIERE SEGRETARIO | f.to Federica Fratoni   |
| DIEGO PETRUCCI – CONSIGLIERE SEGRETARIO   | f.to Diego Petrucci     |

## Proposta di legge

### Nuove disposizioni in materia di requisiti del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008

#### Indice

#### Preambolo

Art. 1 – Requisiti del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 4/2008

Art. 2 – Invarianza finanziaria

#### Preambolo

#### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma della Costituzione,

Visti gli articoli 28, 52 e 53, secondo comma, dello Statuto,

Visto l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. Il d. lgs 165/2001, di pochi mesi precedente alla riforma costituzionale realizzata con l. cost. 3/2001, nasceva con l'intento, tra l'altro, di recare principi fondamentali per la legislazione regionale, allora solo concorrente, per quel che riguarda le regioni a statuto ordinario, nella materia dell'organizzazione e dell'ordinamento degli uffici;
2. Oggi che tale materia viene in massima parte considerata ricompresa nell'ambito della potestà legislativa residuale della Regione, il d. lgs 165/2001 mantiene il ruolo di normativa di riferimento per quanto attiene ai riflessi in altri importanti ambiti materiali attinti dalla disciplina del pubblico impiego, quale ad esempio il diritto civile. Le previsioni di questa importante fonte normativa possono comunque, anche in dettaglio, essere fatte proprie dalla scelta del legislatore regionale;
3. L'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 contempla la possibilità del conferimento degli incarichi dirigenziali, anche di livello apicale, a soggetti provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature;

4. Tale possibilità astratta, da riguardarsi come mera facoltà per la Regione, non è prevista dalla vigente normativa in materia di personale;
5. Il Consiglio regionale gode di particolare autonomia organizzativa e, al tempo stesso, necessita di professionalità di alta specializzazione, anche in materia giuridica, per cui risulta opportuno prevedere che la figura amministrativa di vertice del Consiglio stesso possa essere individuata anche tra soggetti che vantino qualificata esperienza nei settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature;
6. Per quanto riguarda la trasposizione nell'ordinamento consiliare della figura dirigenziale generale delle amministrazioni statali, si fa riferimento al Segretario generale del Consiglio;
7. All'uopo si provvede a integrare l'articolo 24 della l. r. 4/2008, dedicato ai requisiti soggettivi del Segretario generale del Consiglio regionale, finora individuati in quelli previsti dalla l. r. 1/2009 per il Direttore generale ed i direttori della Giunta regionale, inserendo un apposito comma che, ferma la possibilità per il Consiglio di valersi della normativa ivi richiamata della l. r. 1/2009, introduca la facoltà, per la figura del Segretario generale, di attingere anche dalle citate professionalità;
8. L'operazione normativa non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;

Approva la presente legge

#### Art. 1

Requisiti del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 4/2008

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è inserito il seguente comma:

"5 bis. Fermo quanto previsto dal comma 5, il Segretario generale può essere scelto anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature."

#### Art. 2

Invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Relazione illustrativa**

La presente proposta di legge mira ad integrare con requisiti soggettivi alternativi la disposizione della legge sull'autonomia consiliare, la l.r. 4/2008, dedicata ai titoli di cui devono essere in possesso i soggetti che possono essere nominati Segretario generale del Consiglio regionale, fino ad oggi individuati, mediante rinvio alla l.r. 1/2009, in quelli richiesti per il Direttore generale e per i direttori della Giunta regionale.

In particolare si prevede, trasponendo nell'ordinamento regionale una disposizione già in vigore nell'ordinamento statale, che al fine di ricoprire questo incarico apicale, il Consiglio regionale possa valersi anche, in aggiunta alle categorie già contemplate (dirigenti del ruolo regionale, dirigenti di enti o aziende pubbliche o private ...), di soggetti provenienti dalle carriere della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature.

Descritto come sopra il contenuto dell'articolo 1 della proposta di legge, l'articolo 2 dà atto dell'assenza di oneri finanziari.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

**Proposta di legge d'iniziativa consiliare**

**Oggetto:**

**Nuove disposizioni in materia di requisiti del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008**

**Soggetto proponente:**

Componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale

**Copertura finanziaria:**

Non sono previsti oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

**Tipologia della proposta di legge**

La presente proposta di legge mira ad integrare con requisiti soggettivi alternativi la disposizione della legge regionale 4/2008 sull'autonomia consiliare, in relazione ai titoli che devono possedere i soggetti che possono essere nominati Segretario generale del Consiglio regionale. Tali requisiti sino ad oggi sono individuati, mediante rinvio alla l.r. 1/2009, in quelli richiesti per il Direttore generale e per i direttori della Giunta regionale.

In particolare nella presente proposta di legge si prevede, trasponendo nell'ordinamento regionale una disposizione già in vigore nell'ordinamento statale, che il Consiglio regionale possa valersi anche di soggetti provenienti dalle carriere della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature per ricoprire questo incarico apicale, in aggiunta alle categorie già contemplate (dirigenti del ruolo regionale, dirigenti di enti o aziende pubbliche o private ...).

**Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :**

L'articolo 2 della legge regionale dà atto dell'assenza di oneri finanziari, in quanto la legge dispone in materia di requisiti dei soggetti che possono essere nominati Segretario generale del Consiglio regionale.